



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

SETTORE II SERVIZIO II TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

(deliberazione del Consiglio Comunale n.)



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI....

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....

Art. 2–Gestione e classificazione dei rifiuti.....

Art. 3 – Soggetto attivo.....

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....

Art. 5 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 6 - Superficie degli immobili

Art. 7 - Esclusioni dal tributo

Art. 8 – Obbligazione Tributaria.....

TITOLO III –TARIFFE.....

Art. 09 – Piano finanziario e costi di gestione – Competenze degli Enti

Art. 10 - Determinazione della tariffa.....

Art. 11 – Tariffa utenze domestiche

Art. 12 - Tariffa utenze domestiche.....

Art. 13 - Tributo giornaliero.....

Art. 14 – Tributo provinciale.....

Art. 15 - Scuole statali

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....

Art. 16 - Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 17 - Riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 18 - Riduzioni per livelli inferiori di prestazioni servizio

Art. 19 - Altre riduzioni

Art.20 - Agevolazioni.....

Art. 21 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....

Art. 22 - ECOCREDIT.....

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 - Obbligo di dichiarazione.....

Art. 24–Poteri del Comune	
Art. 25 - Sanzioni	
Art. 26 -Riscossione.....	
Art. 27 - Interessi.....	
Art. 28 - Rimborsi	
Art. 29 - Somme di modesto ammontare.....	
Art. 30 - Contenzioso	
Art.31 – Informazione all’utenza.....	
Art. 32- Trattamento dati personali.....	
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	
Art. 33 - Disposizioni transitorie	
Art. 34 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	
ALLEGATO A - Categorie di utenza domestica.....	
ALLEGATO B - Categorie di utenza non domestica.....	
ALLEGATO C - Elenco di rifiuti ammessi alla procedura di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani.....	

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo denominato TARI (tassa sui rifiuti) istituita ai sensi dell'art. 1, comma 639 Legge 147/2013 e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento comunale di igiene urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e nei Regolamenti richiamato al comma precedente. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

CLASSIFICAZIONE

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

Sono Rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a - i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c - i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e - i rifiuti da attività commerciali;
- f - i rifiuti da attività di servizio;
- g - i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h - i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Sono Rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta ed alla conseguente applicazione del tributo, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (Allegato C)

1. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, adotti le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Sono Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti le seguenti, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a - le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d - i rifiuti radioattivi;

e - i materiali esplosivi in disuso;

f - le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g - i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a - le acque di scarico;

b - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Per quanto non previsto in materia di gestione, classificazione dei rifiuti, per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale ed al regolamento comunale relativo.

GESTIONE

1. Nel comune è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, le modalità di conferimento degli stessi sono definite in apposita ordinanza sindacale, tenuto conto di quanto disposto dal DPR 158/99, dalle direttive Regionali e Provinciali e dalle norme regolamentari vigenti, per quanto applicabili. Agli utenti è fatto obbligo di avvalersi delle dotazioni fornite per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque

finalizzate al recupero ed al riciclaggio. E' attivo nel comune il servizio di raccolta porta a porta, I contenitori per la raccolta dei rifiuti debbono essere posizionati all'interno delle aree condominiali, pertinenziali o comunque di proprietà privata, e conferiti in conformità ai singoli provvedimenti adottati dall'Amministrazione, dal responsabile o dai responsabili dei servizi interessati, in modo da favorire l'espletamento del servizio da parte del soggetto gestore.

Il servizio è reso in modo da misurare, in peso o volume , almeno la quantità di rifiuto indifferenziato (rifiuto urbano residuo) conferito. Il servizio, è svolto dal Gestore, secondo le modalità indicate nel contratto di servizi. Attraverso la carta del servizio, il Gestore, in qualità di erogatore di pubblico servizio, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità e gli impegni che assume per garantire il miglioramento del servizio.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali e aree assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, fatti salvi eventuali accordi specifici fra comuni, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Nel Comune di Albano Laziale l'entrata destinata a coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani è applicata a titolo di "tariffa-tributo";

2. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati.

3. Si intendono per:

a) "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) "aree scoperte", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione;

d) "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. La presenza di mobilio o macchinari e l'attivazione anche di uno solo dei servizi di

erogazione del gas o dell'energia elettrica ecc. costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di un locale o di un'area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti finché queste condizioni permangono. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Il tributo è dovuto altresì per locali ed aree utilizzate o occupate anche se prive di servizi a rete attivi. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. In mancanza del detentore la soggettività passiva è in capo al detentore del diritto reale.

6. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte non accessorie a locali tassabili, quelle autonomamente catastalmente identificate ed utilizzate in via esclusiva, le aree scoperte operative; in tale classificazione sono da considerare anche le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

7. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al presente articolo, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione. Nella dichiarazione dovranno essere specificati gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché il mancato ritiro delle dotazioni, o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal presente regolamento nei successivi articoli.

Art. 5 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo

familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.

b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali e aree a uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che siano utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

7. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 6 Superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A,B,C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, come prevede l'art.1 comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui saranno completate le operazioni di cui al comma precedente, la superficie assoggettabile alla Tari è pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable.

2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie viene misurata sul filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza pari a 1.5m., per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (es. Planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato) ovvero da misurazione diretta
3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 3,00 mq per colonnina di erogazione.
5. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n.147, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
- 6.

Art. 7 Esclusioni

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1- Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'Art. 2, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie

spese i relativi produttori. In tal caso, oltre che alle aree di produzione, dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi, dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree produttive a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

in particolare,

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2- Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nel regolamento per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

3- Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. L'abbattimento riguarda esclusivamente le aree utilizzate per l'attività produttiva, sono escluse dall'abbattimento le aree opportunamente delimitate destinate ad uffici, servizi, mense, sale di attesa, magazzini, spogliatoi ecc. seppure connesse allo svolgimento dell'attività:

Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie promiscua
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzativa e continuativa e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	40
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20
Officine meccaniche per riparazione auto e moto	50
gommisti	50
elettrauto, autocarrozzerie, verniciatori in genere - galvanotecnici	50
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni	20
Laboratori fotografici –eliografici – lavorazione e riparazione prodotti in pelle	20
Vetriere e falegnamerie	50
Parrucchieri, barbieri e centri estetici	15
Officine metalmeccaniche	50
Rosticcerie e macellerie	10
Autolavaggi e autorimessaggi	10
Distributori di carburante	15

4- Ove l'attività, pur avendo una produzione di rifiuti speciali con le caratteristiche di cui al comma 3), non sia prevista nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. Nel caso di attività esercitata all'interno di centri commerciali o ipermercati, l'abbattimento opera esclusivamente con riferimento alla superficie destinata in via esclusiva ad una delle attività sopra elencate o ad esse corrispondenti secondo i principi di cui al presente articolo.

5 - Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli

urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti predetti ed il loro trattamento in conformità alla normativa vigente (contratti di smaltimento, formulari di trasporto, MUD ecc.)

c) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6 - In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione o la riduzione di cui ai commi 1 e 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione con allegata la documentazione prevista.

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1 - Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra più unità immobiliari distinte;

c) le aree adibite a verde;

d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

e) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 o sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;

f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione ;

g) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di

ristoro, spazi riservati al pubblico, gradinate e simili;

h) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;

i) le unità immobiliari sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi a rete (gas, energia elettrica ecc.) e privi di mobili e macchinari;

j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

k) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

l) le aree scoperte delle utenze non domestiche utilizzate come aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, e aree adibite in via esclusiva al transito o comunque pertinenziali e non operative, aree uso pubblico adibite a parcheggio o sosta regolamentata, ivi comprese le aree verdi destinate ad ornamento.

m) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi sono escluse dalla TARI le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli;

n) i locali e le aree industriali o artigianali intercluse con apposite recinzioni alla presenza umana ove insistono impianti completamente automatizzati.

o) Le superfici delle strutture sanitarie anche veterinarie, pubbliche e private ove si producono rifiuti sanitari soggetti alla disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 179/2002.

2 - Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3 - Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

4- Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art.1 comma 649 della legge 147/2013 e s.m.i. in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda a quanto in materia specificamente disposto dal presente regolamento.

5- Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla TARI o provenienti da aree escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo, la TARI è applicata a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento,

fatta salva la possibilità per il contribuente di prova contraria. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013, in caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2 del DLgs 152/2006.

6- Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 8 Obbligazione Tributaria

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; essa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che, l'utente dimostri, con idonei documenti di prova, la data di effettiva cessazione, in tal caso, l'abbuono dovuto decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo a tale data.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportino una diminuzione del tributo, il riconoscimento opera dal giorno di variazione, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al presente regolamento. In caso di dichiarazione tardiva si applica quanto previsto al comma 2, del presente articolo. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9 - Piano Finanziario e costi di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come stabiliti dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF e/o successive disposizioni di legge o di natura regolamentare in materia, nonché dei costi di cui all'Art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi di apertura, gestione e chiusura degli impianti di smaltimento),

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base di un apposito PEF - Piano Economico Finanziario, redatto secondo la disciplina sopra richiamata dal soggetto cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti, ed implementato dei dati di competenza dell'Ente comunale, nonché allegato alla Deliberazione di Consiglio di approvazione delle tariffe, nel quale vengono evidenziati le componenti di costo da coprire per mezzo del gettito tributario.

3. Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'ARERA in continuità con il d.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende:

- a) Spazzamento e lavaggio strade,
- b) Raccolta e trasporto rifiuti urbani,
- c) Gestione tariffe e rapporti con gli utenti,
- d) Trattamento e recupero dei rifiuti urbani,
- e) Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

ENTRATE A COPERTURA DEI COSTI VARIABILI	ENTRATE A COPERTURA DEI COSTI FISSI
+ costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati + costo trattamento e smaltimento + costo trattamento e recupero +costo raccolta dei rifiuti differenziati + Costi operativi incentivanti variabili - ricavi derivanti da corrispettivi CONAI + Coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi variabili "a-2" - proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti	+ costo spazzamento e lavaggio + costi comuni + costo d'uso del capitale +costi operativi incentivanti fissi +coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi fissi "a-2"

4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 e ss.mm.ii.. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 10 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999,n.158.

3. La tariffa è determinata con specifico piano tariffario, sulla base del Piano Finanziario, entrambi adottati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale e con le modalità di cui all'art. 9.

4. La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro la prima emissione di acconto, in prima applicazione e salvo conguagli si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alla copertura dei costi relativi alle componenti essenziali del servizio, compresi i costi di spazzamento, gli accantonamenti, gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti, e da quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, ai costi connessi alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di raccolta e smaltimento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La parte variabile è calcolata, sulla base dei coefficienti stabiliti dal DPR 158/1999 e sulla base delle vuotature effettuate, anche in termini volumetrici, sui rifiuti urbani residui. La quota variabile puntuale attribuita tramite misurazione del rifiuto residuo conferito, agisce sul calcolo secondo i criteri e modalità descritte negli articoli successivi.

6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e sono determinati sia in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 deliberati dal Comune, che in base ai conferimenti puntualmente misurati.

7. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.

8. La tariffa variabile è calcolata in parte sulla base delle vuotature, anche in termini volumetrici o gravimetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta è annualmente determinata sulla base dei parametri definiti contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:

- a. Il tariffario delle vuotature del contenitore o del sacco del rifiuto indifferenziato. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate (determinate anche in termini volumetrici – litri) che per quelle eccedenti le minime;
- b. Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore/sacco del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
- c. Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche ovvero il quantitativo dei litri minimi addebitati;
- d. L'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.

9. L'utente è tenuto a ritirare i contenitori sin dall'inizio dell'occupazione o detenzione delle aree o locali soggetti a tassazione. In caso di non ritiro del contenitore o del sacco del rifiuto indifferenziato, o in caso di non conferimento, il comune, addebita a ciascuna utenza, oltre alla quota fissa ed alla quota variabile *uno*, la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste in sede di approvazione del PEF e delle relative tariffe. In caso di cessazione dell'utenza, le dotazioni di sacchi o contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo non possono essere più utilizzati e devono essere restituiti al comune, salvo i casi di variazione d'indirizzo all'interno del territorio comunale o di subentro di altro familiare già componente del nucleo o erede del cessato, nel qual caso le dotazioni, d'ufficio o su comunicazione del contribuente stesso, sulla base della denuncia di variazioni verranno trasferite al subentrante o alla nuova utenza. In caso di utilizzo dopo la data di cessazione saranno applicate le sanzioni per violazione al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. In sede di prima attivazione del servizio puntuale la consegna agli utenti già iscritti viene effettuata direttamente dal gestore.

10. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta, In caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico, deve darne tempestiva comunicazione al Gestore che provvede alla sostituzione. Nel caso di perdita la sostituzione è con onere a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dal furto o perdita, fino alla data della denuncia o comunicazione.

11. Le vuotature dei contenitori effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature o i litri attribuiti previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" ha un costo definito annualmente nel piano tariffario (costo a vuotatura / ovvero a litro) .

12. L'addebito relativo alle vuotature minime (corrispondente ai litri assegnati) viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature (litri) eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo

13. Le vuotature minime ovvero i litri, sono correlate alla composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche ed alla categoria di utenza per le non domestiche.

14. L'identificazione delle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza conferente. L'identificazione dell'utenza, cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, avviene in modalità diretta e univoca attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo solidali o integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito.

15. Il sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati consente di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti ovvero i litri con indicazione del momento del prelievo attraverso i metodi di rilevazione adottati dal Comune. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante l'identificazione del contenitore, o del sacco, assegnato appositamente dotato di un dispositivo elettronico di controllo. La rilevazione viene effettuata attraverso apposite dotazioni direttamente utilizzate dagli operatori addetti alla raccolta .

16. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.

17. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

Art. 11 Tariffa per le utenze domestiche

Le utenze domestiche sono quelle indicate nella tabella A del presente regolamento.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, (K_a) secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
2. La quota variabile *uno* della raccolta differenziata per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sulla base di coefficienti di potenziale produzione (K_b);
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. La quota variabile *due* riferita alla frazione indifferenziata è determinata sulla base dei conferimenti minimi ovvero dei litri ed è soggetta a conguaglio.
5. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo, tenendo conto in fase di conguaglio delle eventuali variazioni del nucleo e del periodo di occupazione avvenute in corso d'anno. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. La tariffa è applicata in via principale all'intestatario del foglio di famiglia, o, in subordine, ad altro componente del nucleo, infine a carico di chi ha comunque a disposizione i locali.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno quattro mesi nell'anno solare. Esempio: Nuclei familiari separati, le colf, le badanti che dimorano presso la famiglia ecc. La TARI , in questo caso, è determinata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Il numero degli occupanti l'alloggio viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti mentre per i soggetti non residenti comunque presenti nei nuclei così rilevati o per quelli residenti con nucleo autonomo rispetto all'intestatario dell'utenza, corre l'obbligo di comunicazione a carico di quest'ultimo.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e si protragga per un periodo non inferiore all'anno. Non rilevano, a tal fine, i soggiorni che comportano il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi tenuti a disposizione da soggetti residenti e per quelli disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, si considera quello di 2 unità per le superfici imponibili fino a 50 mq. , quello di tre unità per le superfici imponibili fino a 150 mq., quello di quattro unità per le superfici maggiori di 150 mq.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e scontano le stesse condizioni applicate per l'immobile ad uso abitativo. Qualora gli stessi siano condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, la tariffa viene applicata in considerazione ad un unico occupante con riferimento sia alla parte fissa che a quella variabile. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità con la riduzione del 30 per cento sulla quota variabile uno.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute

successivamente saranno conteggiate a conguaglio , fermo restando quanto disposto dal presente regolamento circa i termini di comunicazione. Verranno altresì conteggiati a conguaglio gli effetti generati dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno in merito a tutti gli altri elementi che determinano la TARI, (esempio: modifica delle superfici o delle destinazioni d'uso)

Art.12 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (Kc)

2. La quota variabile *uno* della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Kd).

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. La quota variabile *due* della raccolta differenziata riferita al volume della frazione indifferenziata, per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie secondo la tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di produzione KI.

5. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile determinato per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato riferito, per ognuna delle frazioni misurate, alla tipologia di attività svolta e di contenitore/sacco in dotazione tenendo conto, in fase di conguaglio, delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno oppure, in alternativa, sulla base di un coefficiente minimo di potenziale produzione di rifiuto per classe di attività approvato contestualmente alle tariffe. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.

6. I quantitativi eccedenti saranno calcolati sulla base della quota variabile *due per litro* annualmente approvata.

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutte quelle diverse dall'uso abitativo, le stesse sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività, a quanto risultante dalla CCIAA relativa all'unità locale in questione, o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito dei medesimi locali o delle medesime aree, per i quali non sia possibile rilevare distintamente le superfici occupate dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi alla attività prevalente da rilevarsi sulla base di parametri oggettivi.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori all'immobile stesso, le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se presentano diversa destinazione d'uso es. (vendita, esposizione, deposito ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con una autonoma e distinta utilizzazione, purché le stesse risultino distintamente iscritte in catasto ed abbiano una estensione non inferiore a 300 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Con riferimento alle utenze non domestiche, l'applicazione della tariffa puntuale riferita alla frazione di rifiuto indifferenziata decorrerà dalla data di avvio della rilevazione come disciplinata dal presente regolamento. Fino a tale data la componente variabile sarà calcolata con la metodologia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tariffa puntuale è attiva dal 2019.

6. Il gestore, relativamente ai servizi resi all'utenza, trasmette con la periodicità concordata, e comunque in tempo utile per l'invio degli avvisi bonari, tutte le informazioni ed i dati rilevanti ai fini del calcolo della tariffa puntuale dovuta da ciascun utente.

Art. 13 Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali e aree pubbliche o di uso pubblico si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione si considera temporanea quando si protrae periodi pari o inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale.

2. La tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 100% per ogni metro quadrato di superficie

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

6. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ciascuno per il settore di competenza, e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive rilevate.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

8. Qualora l'importo complessivamente dovuto, risulti inferiore ad € 2.00, il tributo non va corrisposto.

9. Alle occupazioni giornaliere, come sopra definite, non si applica la misurazione puntuale.

Art. 14 Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 15 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n.31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti. Il tributo provinciale è determinato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della Tassa comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 16 Riduzione per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile *uno*, alle utenze domestiche in categoria catastale A (abitazioni) con esclusione delle pertinenze di categoria catastale C6 C2 C7 (garage cantine e tettoie) che si trovano nelle seguenti condizioni:

- *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, e comunque non superiore a sei mesi l'anno, a condizione che tale destinazione risulti dalla denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e comunicando la propria volontà di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30 %;*
- *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;*
- *fabbricati rurali ad uso abitativo occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale: riduzione del 20 %.*

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino attraverso l'uso di compostiere, si applica una riduzione della quota variabile *uno* della tariffa, del 20% , con effetto dal 1

gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza. Ai fini dell'applicazione della riduzione si applica l'apposito regolamento adottato dal servizio igiene ambiente in cui vengono stabiliti i termini e le modalità per essere inseriti nell'albo dei compostatori. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio, l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al comune nei termini fissati per la dichiarazione, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 17 Riduzione per le utenze non domestiche

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 %, nella parte fissa e nella parte variabile, *uno* ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività .

La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio della detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la medesima decorrenza della dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

RIDUZIONE ANTISPRECO LEGGE 166/16

1 - E' riconosciuta una riduzione della parte variabile *uno* della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi con le modalità previste dalla Legge 166/16;

2 - Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, a pena decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo di apposita istanza accompagnata da un dettagliato elenco delle quantità dei prodotti devoluti nell'anno precedente e dalla copia della documentazione prevista dalla Legge 166/16 inoltrata per l'ottenimento di sgravi fiscali;

- l'abbattimento, previa verifica dei requisiti e della documentazione allegata, opera a conguaglio e verrà scalato dall'imposta dovuta per l'anno successivo.

3 - La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:

- Per le attività con superficie pari o inferiore a 300 mq si applica una riduzione pari a € 0.20 per ogni Kg di beni alimentari di cui sia stata documentata la cessione gratuita nel rispetto delle condizioni di cui alla richiama legge 166/16; L'ammontare globale della riduzione non potrà eccedere il 10 per cento della quota variabile uno;

- Per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 0.20 per ogni Kg di beni alimentari di cui sia stata documentata la cessione gratuita nel rispetto delle condizioni di cui alla richiama legge 166/16; L'ammontare globale della riduzione non potrà eccedere il 10 per cento della quota variabile uno calcolata sui primi 300 metri e del 5 per cento della quota variabile uno sulle superfici eccedenti;

5 - Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle fattispecie di cui ai commi precedenti, trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 della medesima legge 166/16.

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, pari a 0.20 Euro per Kg di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero opera a condizione che :

a) Venga richiesta annualmente dall'interessato entro il 20 gennaio dell'anno successivo, compilando l'apposito modulo, corredato della documentazione probante la quantità e la qualità del rifiuto assimilato avviato al recupero;

b) Dimostri di aver avviato al recupero almeno 500 Kg all'anno di rifiuti assimilati (Imballaggi secondari e terziari esclusi) La riduzione opera di regola, a conguaglio mediante compensazione alla prima scadenza utile. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite del 40 per cento della quota variabile uno.

Art. 18 Riduzioni per livelli inferiori di prestazioni del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di giorni 30, o comunque, abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto in ragione di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.

Art. 19 Altre riduzioni

1 - Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'AUSL RM H, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa in seguito alla presentazione di apposita richiesta documentata al servizio ambiente per il rilascio dell'apposito mastello ed esclusivamente con riferimento a quest'ultimo.

2 - Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa in seguito alla presentazione di apposita richiesta documentata al servizio ambiente per il rilascio dell'apposito mastello ed esclusivamente con riferimento a quest'ultimo.

3 - Annualmente possono essere definite, contestualmente alla deliberazione di approvazione della tariffa, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni sulla quota variabile della tariffa, destinate all'utenza, che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti. I relativi punteggi e parametri numerici, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe. La riduzione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non può essere superiore al 30% della quota variabile della Tari.

Art. 20 Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Nuclei familiari composti da persone di età superiore ad anni 65 il cui reddito ISEE non sia superiore a € 7.500,00: Riduzione del 30 per cento sulla quota fissa e variabile uno ;

b) Nuclei familiari in cui è presente un membro portatore di handicap al 100 per cento , con accompagnamento, il cui reddito ISEE non sia superiore a € 7.500,00 : Riduzione del 30 per cento sulla quota fissa e variabile uno;

2. I complessi siti in ambito agricolo aventi carattere turistico sociale vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente. Tenuto conto gli stessi per la loro particolare localizzazione possono procedere al trattamento mediante compostaggio dei rifiuti vegetali prodotti conferendo al servizio pubblico un minor quantitativo di rifiuti organici; considerato che l'attività di agriturismo rappresenta una complementarietà all'attività agricola e che è intenzione dell'amministrazione favorirne lo sviluppo in linea con gli obiettivi fissati dalla Provincia di Roma, la tariffa si applica con un abbattimento del 20 per cento delle superfici tassabili con riferimento alla categoria corrispondente:

- Agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 20% categoria "Alberghi con ristorante"
- Agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 30% categoria "Alberghi senza ristorante"
- Agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 20% categoria "Ristoranti"

3. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2 devono essere richieste contestualmente alla denuncia originaria o con apposito modulo entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, corredate di autocertificazione, e restano valide fino al permanere delle condizioni. Per le Richieste presentate oltre il termine indicato, la riduzione opera dall'anno successivo.

Art. 21 Cumulo di riduzioni e Agevolazioni

1. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della quota variabile riferita alla misurazione puntuale della frazione indifferenziata.

Le riduzioni e le agevolazioni non sono cumulabili tra loro. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole fra le riduzioni e quella più favorevole fra le agevolazioni, procedendo prima alla determinazione della tariffa al netto della riduzione e quindi calcolando l'agevolazione.

Art.22 Ecocredit

Per la sensibilizzazione all'incentivo alla raccolta differenziata il Comune posiziona sul territorio punti di conferimento denominati "ECO-case" e una Bilancia Pesa Pesa-Platica presso il Centro di Conferimento di Via Cancelliera km 2,2.

L'utente che conferisce imballaggi in plastica presso tali impianti tramite tessera sanitaria/codice fiscale accumula eco-crediti che può utilizzare in detrazione della tari o

presso partners-green convenzionati.

Nelle ECO-case, il conferimento da diritto ad un punto per ogni imballo conferito; l'accumulo dei punti prosegue fino al 31 dicembre di ogni anno, dopo di che viene azzerato e riprenderà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

E' possibile conferire fino ad un massimo di 30 imballi giornalieri, per un totale complessivo di 500 imballi per ogni mese.

Nel caso della Bilancia Pesa-Plastica, per ciascun kg di imballaggi in plastica conferito verranno attribuiti 25 punti Ecocredit (1 punto ogni 40 g).

Le modalità di conferimento presso la Bilancia Pesa Imballaggi sono le seguenti:

- L'utente può conferire contenitori in plastica recanti il marchio PET o PE presso la "Postazione RicicloMan" individuata all'interno del Centro di Raccolta Comunale sito in Via Cancelliera Km 2,200 attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale dell'intestatario Tari accumulando punti "eco-credit";
- il conferimento giornaliero per ciascun titolare di utenza Tari potrà essere pari a massimo 30 imballi (circa 1 kg), conferiti in sacchi trasparenti che consentano di visionare / ispezionare il contenuto, ovvero massimo 500 imballi mensili.

Esclusivamente per gli intestatari della TARI, lo scarico dei punti accumulati fino al 31 dicembre, e non utilizzati per altre iniziative (*presso negozi autorizzati*), avviene d'ufficio mediante acquisizione diretta dalla banca dati messa a disposizione dal soggetto gestore del software di cui sono dotati i singoli impianti.

Non è consentita la cessione o il cumulo dei punti con altri soggetti anche se riferiti a componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

I soggetti non intestatari della TARI, come pure gli intestatari della TARI per la parte eccedente lo scarico effettuato dall'ufficio, potranno comunque utilizzare i punti accumulati o residui presso i negozi convenzionati.

Il valore punto sarà determinato annualmente, contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe.

La detrazione spettante, per le sole utenze domestiche, a partire da un punteggio equivalente minimo pari a € 5,00 e massimo per un importo corrispondente al limite degli imballaggi conferibili per l'importo annualmente determinato per ogni imballaggio, fino a concorrenza dell'imposta dovuta riferita alle componenti di tariffa - parte fissa e variabile uno - sarà portata in detrazione sulla prima rata dell'anno successivo. Iniziative simili potranno essere avviate anche con riferimento alle componenti merceologiche riferite al vetro ed all'alluminio. Limiti di conferimento e valore del punto saranno deliberati annualmente contestualmente al piano tariffario.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 Obbligo di dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per i soggetti passivi del tributo di dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. Gli eredi solidariamente obbligati che continuano a occupare, condurre o comunque detenere i locali già assoggettati al tributo hanno l'obbligo di dichiarare il nuovo intestatario dell'utenza. Fatto salvo i casi di subentro del coniuge incluso nello stato di famiglia al momento del decesso dell'intestatario, per il quale si procede d'ufficio.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine massimo del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile.

La dichiarazione può essere consegnata o direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC allegando fotocopia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC. Per agevolare gli adempimenti dei nuovi residenti la dichiarazione di inizio o variazione può essere presentata contestualmente alla richiesta di residenza presso gli uffici comunali a ciò preposti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute variazioni che incidano ai fini della determinazione di quanto dovuto.

6. La dichiarazione, da compilarsi sui modelli messi a disposizione dal Comune, sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti, compresi quelli non residenti e dimoranti stabilmente nell'immobile;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Recapito telefonico, indirizzo mail o pec, se posseduto.
- h. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche :

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) i dati identificativi del soggetto denunciante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne ;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e eventuale sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione da compilarsi sui modelli messi a disposizione dal comune, deve essere regolarmente sottoscritta, (nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale dal dichiarante) .

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione, inviata dal comune, non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giugno dell'anno successivo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte a decorrere da quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro tale termine, il tributo non è dovuto per le annualità successive a quella di cessazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree , ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 6), ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso. In caso di subentro da parte di soggetti conviventi presenti nel nucleo al momento del decesso si procederà d'ufficio.

11. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusione delle superfici devono essere presentate nei termini decadenziali stabiliti nel presente regolamento; se presentate successivamente gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente dalla data di presentazione della domanda.

12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione contestualmente alle pratiche di rispettiva competenza e comunque entro il termine massimo previsto nei commi precedenti, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. L'eventuale mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione del pagamento.

13. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata in vigore del presente regolamento, salvo che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 24 Poteri del Comune

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 27 dicembre 2013 n. 147 e nell'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento della gestione del tributo, il dirigente/responsabile dei Tributi del Comune sovrintende alle attività svolte dal soggetto affidatario, il quale, se non diversamente disposto, designa il proprio Funzionario Responsabile del Tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti ordinari e di accertamento afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il nominativo del Funzionario Responsabile del Tributo viene indicato su ogni avviso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente da restituire entro 30 giorni dalla notifica, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Per le predette operazioni il Comune può avvalersi degli accertatori di cui ai commi 179/182 art. L 296/2006, ove nominati, del proprio personale dipendente, di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale stipulare apposite convenzioni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle scadenze fissate, il comune provvede a notificare al contribuente , anche a mezzo RRR, un sollecito di pagamento, assegnando un termine non inferiore a giorni 30 per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine , si darà seguito ad emissione di avviso di accertamento con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato.
6. Per le utenze non domestiche alle quali è stata inviata, ai sensi dell'art. 18 comma 2 la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento , con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento. Per i versamenti tardivi con ritardo non

superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

7. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al DPR 138/1998. In tal caso procede a darne idonea comunicazione al contribuente. Restano ferme tutte le altre modalità di individuazione della superficie tassabile determinata sulla base di quanto previsto nel presente regolamento.

8. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.

9. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, dei proventi del Demanio e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n.639.

10. Decorso il termine previsto dall'articolo 1 comma 792 lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune avvierà le procedure per la riscossione coattiva sulla base delle vigenti norme in materia.

10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito non derivi da ripetuta violazione agli obblighi di versamento del tributo.

12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito di emissione di avvisi di accertamento TARI e riscosse, potrà essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire fra il personale che ha partecipato all'attività secondo le disposizioni vigenti e sulla base di specifico regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dati,

periodicamente copia o elenchi dei seguenti atti amministrativi:

- Concessioni per l'occupazione del suolo pubblico;
- Scia o autorizzazioni riferite ad attività anche stagionali;
- Autorizzazioni per lo svolgimento di fiere e mercati;
- Provvedimenti di agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- Provvedimenti relativi all'esercizio di attività;
- Variazioni anagrafiche;

Ovvero a mettere a disposizione le banche dati per la consultazione e l'acquisizione dei dati per lo svolgimento dell'attività tributaria nel suo complesso.

Art. 25 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata. Per i versamenti effettuati con un ritardo si applicano le norme previste per il ravvedimento operoso al momento vigenti.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, nei termini previsti dal presente regolamento, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro, determinata con riferimento ad entrambe le componenti del tributo.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, determinata con riferimento ad entrambe le componenti del tributo.
4. In caso di adempimento spontaneo tardivo si applica l'istituto del ravvedimento operoso vigente.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 26 Riscossione

1. I contribuenti per il versamento della TARI sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino di ccp, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, anche per posta ordinaria, tramite il servizio postale o altre agenzie di recapito autorizzate, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale; In alternativa, il comune può avvalersi dell'invio tramite posta elettronica ordinaria per le utenze domestiche o posta certificata per le utenze non domestiche. L'avviso contiene : l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, i riferimenti catastali, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, il tributo provinciale, eventuali agevolazioni o riduzioni , applicate l'importo di ogni singola rata e le scadenze, riferimenti e orari ,degli uffici a cui richiedere informazioni o inoltrare reclami, riferimento del sito istituzionale per accedere alle tariffe, regolamenti e carta dei servizi.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate , scadenti alla fine del mese di aprile, luglio e novembre di ogni anno. Eventuali conguagli dell'anno precedente saranno riscossi contestualmente alla prima rata dell'anno in corso. Le scadenze delle rate possono essere modificate con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Al contribuente che non versi alle predette scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, previo sollecito a mezzo rr, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, oltre agli interessi di mora. In caso di mancato pagamento dell'accertamento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E' possibile applicare la rateizzazione degli avvisi di accertamento per mancato pagamento con le modalità previste dal presente regolamento.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio.

6. Ai sensi dell' L'articolo 38-bis del decreto fiscale 124/2019 che ha disposto in materia di riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente, a decorrere dal 01/06/2020, l'agenzia delle Entrate, provvedere al

riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di competenza del comune, su tutti i pagamenti disposti tramite F24 . Per i pagamenti che transitano attraverso altri canali (conti correnti eccetera) le modalità sono demandate ad appositi decreti da adottare entro il 31 maggio 2020.

7. Nel caso di versamenti conseguenti attività di accertamento, su richiesta del debitore, è consentito il pagamento ripartito delle somme dovute, fino ad un massimo di 72 rate, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

8. Solo in luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva dell'imposta, il Comune, su specifica istanza del contribuente, può concedere o meno, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento relativa agli atti impositivi del tributo nei limiti stabiliti dall'art. 1 comma 796.

9. Avvalendosi della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs 446 del 1997, si stabilisce che per le persone fisiche con attestazione ISEE, pari o inferiore a € 7.500,00, il limite massimo di rate di cui all'articolo 1, comma 796 lettere c) d) e) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, può essere aumentato fino a un massimo di ulteriori dodici rate. L'importo delle singole rate non può, in ogni caso, essere inferiore a € 100,00.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

14. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, dopo espresso sollecito, il debitore decade dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato. Il residuo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione. La riscossione coattiva è effettuata dal comune secondo le norme vigenti in materia.

10. I costi di elaborazione dell'atto e di notifica, e quelli delle successive fasi cautelari sono a carico del debitore.

11. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.lgs. 446/97 e s.m.i. .

Le dilazioni di cui al presente articolo sono applicabili anche in fase di riscossione coattiva.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima del termine di scadenza previsto per il pagamento e motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

12. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino di ccp o modello F24.

Art. 27 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in

cui sono divenuti esigibili.

Art. 28 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato, di norma, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di tassa rifiuti. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funziario Responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione e dispone la determinazione di imputazione contabile agli esercizi di riferimento.

Art. 29 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria a 12.00 euro per anno d'imposta. Tale importo deve intendersi comprensivo del tributo complessivamente dovuto TARI e del tributo provinciale.
 2. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
- Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al limite di cui sopra.

Art. 30 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.ii., per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro (cinquantamila/00), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 31

Obblighi di informazione all'utenza

1. Il Comune garantisce agli utenti accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento
2. Alla determinazione delle tariffe;
3. Alle voci di costo che compongono il PEF
4. Numero degli svuotamenti minimi della frazione indifferenziata
5. Alle riduzioni e agevolazioni applicate
6. Carta del servizio

Nell'avviso di pagamento sono riportate le modalità di accesso alle informazioni

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

1 I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.

Art. 33 Disposizioni finali e transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale, in particolare in materia di rifiuti e tributarie.
3. I richiami e le citazioni di norme ivi contenute si devono intendere riferite al testo vigente.
4. Ove, per sopravvenuta espressa disposizione normativa, dovessero essere modificate le regole in materia di applicazione degli interessi e della riscossione delle entrate comunali, anche tributarie, il solo adeguamento del regolamento generale delle entrate opererà anche con riferimento alla riscossione della TARI e degli altri tributi comunali, e, pertanto, le norme del presente regolamento si intenderanno automaticamente adeguate.

Art. 34 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i., i regolamenti sulle entrate degli EE LL, e pertanto, il presente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento e quindi dall'01.01.2020;
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte disposizioni previgenti regolamentari attinenti alla TARI.

Allegato A Utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente familiare
Utenze domestiche con 2 componenti familiare
Utenze domestiche con 3 componenti familiare
Utenze domestiche con 4 componenti familiare
Utenze domestiche con 5 componenti familiare
Utenze domestiche con 6 componenti familiare ed oltre

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali

Associazioni o istituzioni politiche

Associazioni o istituzioni culturali

Associazioni o istituzioni sindacali

Associazioni o istituzioni previdenziali

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro

Associazioni o istituzioni benefiche

Associazioni o istituzioni tecnico-economiche

Associazioni o istituzioni religiose

Scuole da ballo

Sale da gioco

Sale da ballo e da divertimento

Musei e gallerie pubbliche e private

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Scuole parificate di ogni ordine e grado

Scuole private di ogni ordine e grado

Scuole del preobbligo pubbliche

Scuole del preobbligo private

Aree scoperte in uso

Locali dove si svolgono attività educative

Centri di istruzione e di formazione lavoro

02. Cinematografi, teatri

Cinema

Teatri

Aree scoperte cinema teatri musei ecc.

Locali destinati a congressi convegni

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

Autorimesse in genere

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano

Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti

Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.

Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

Magazzino deposito in genere senza vendita

Magazzini deposito di stoccaggio

Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggi

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio

Campi da tennis

Piscine

Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante

Campeggi

05. Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari in genere

06. Autosaloni, esposizioni

Saloni esposizione in genere

Gallerie d'asta

07. Alberghi con ristorante

08. Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residences

Case albergo

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

Agriturismo

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Case per ferie

Colonie

Caserme e carceri

Collegi ed istituti privati di educazione

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

10. Ospedali

Ospedali

11. Agenzie , uffici

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Autoscuole

Laboratori di analisi

Agenzie di viaggio

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Emittenti radio tv pubbliche e private Uffici assicurativi

Uffici in genere

12. Banche , istituti di credito, studi professionali

Istituti bancari di credito

Istituti assicurativi pubblici

Istituti assicurativi privati

Istituti finanziari pubblici

Istituti finanziari private

Studi legali

Studi tecnici

Studi ragioneria

Studi privati

Studi professionali in genere

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

Librerie

Cartolerie

Bazar

Abbigliamento

Pelletterie

Pelliccerie

Elettrodomestici

Materiale elettrico

Apparecchi radio tv

Articoli casalinghi

Giocattoli

Colori e vernici

Articoli sportivi

Calzature

Sementi e prodotti agricoli e da giardino

Mobili

Materiale idraulico

Materiale riscaldamento

Materiale fotografico

Prodotti di profumeria e cosmesi

Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita

Aree scoperte in uso

Negozi di mobili e macchine per uffici

Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti

Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

Edicole giornali

Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari

Tabaccherie

Farmacie

Erboristerie

Articoli sanitari

Articoli di odontotecnica

Negozi vendita giornali

Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

Gioiellerie e Orologerie

Pietre e metalli preziosi

Antiquariato

Negozi di filatelia e numismatica

Aree scoperte in uso negozi ecc.

Ceramica

Vetri e specialità veneziane

Strumenti musicali

Bigiotterie

Dischi e videocassette

Tessuti

Articoli di ottica

Articoli di fotografia

Negozi mercerie e filati

Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita

Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

16. Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di beni non alimentari

17. Barbiere, estetista, parrucchiere

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.

Parrucchieri e barbieri

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)

Elettricista

Fabbro

Negozi pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Falegnamerie

Legatorie

Fotografo

Corniciaio

Aree scoperte in uso

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

Autofficine

Carrozzerie

Elettrauto

Officine in genere

Aree scoperte in uso

20. Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali in genere

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

Laboratori marmo

Laboratori di produzione componenti elettriche/elettroniche

Laboratori di produzione beni in pelle e tessuti

Laboratori di produzione ceramiche e simili

Aree scoperte in uso

Altre attività artigianali di produzione beni non comprese nelle altre classi

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie

Self service

Pizzerie

Tavole calde

Agriturismo (senza attività ricettiva alberghiera)

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

23. Birrerie, hamburgerie, mense

Mense popolari

Refettori in genere

Mense

Birrerie

Osterie senza cucina

Amburgherie

24. Bar, caffè, pasticceria

Bar

Caffè

Bar pasticcerie

Bar gelaterie

Aree scoperte in uso

Gelaterie

Pasticcerie

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari

Panifici

Latterie

Macellerie

Pasta all'uovo

Salumerie

Pollerie

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Locali vendita ingrosso generi alimentari

26. Plurilicenze alimentari e miste

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori

Locali vendita serre

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari

Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

30. Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

ALLEGATO C - ELENCO DI RIFIUTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTISPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari

- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e

veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Verbale N.13 del 22 maggio 2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Albano Laziale, nelle persone di Dott. Stefano Gazzani – Presidente, Dott. Salvatore Messina – Revisore, Dott. Pierfrancesco di Paola – Revisore, riuniti in videoconferenza, nei giorni 21 e 22 del mese di maggio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, esprime di seguito il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.8, avente ad oggetto: *“Approvazione regolamento TARI”*

PREMESSO CHE

- Articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 ha disposto l'istituzione dell'imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinte entrate : IMU-TASI-TARI ;
- Articolo 1 della Legge n.160 del 27/12/2019 ha abrogato le disposizioni in materia di IUC, salvo che per quanto attiene la disciplina della TARI;
- gli articoli dal n. 641 al n. 668 del predetto articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147, che disciplinano la TARI, sono tutt'ora vigenti;
- l'art. 58-quinques della legge 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019 ha modificato la classificazione delle utenze e pertanto gli studi professionali, contenuti nella categoria n.11 del D.P.R. 158/99 vengono eliminati dalla categoria 11 per essere inseriti nella categoria n.12;
- le modifiche introdotte dalle disposizioni normative sopra richiamate decorrono dall'esercizio 2020, rendendo necessario procedere all'adeguamento del regolamento attualmente vigente;
- l'Ente ha predisposto il testo del nuovo regolamento TARI che si applica a decorrere dal 2020;

VISTO

- l'art. 139 del TUEL , in base al quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprimono il proprio



parere sull'approvazione dei regolamenti di applicazione dei tributi locali;
- vista la proposta di deliberazione riguardante l'approvazione del Regolamento per la disciplina della TARI;

dato atto che il proposto regolamento non pare contrastare con la normativa vigente;

preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria;


ESPRIME

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sul proposto regolamento, quale allegato alla proposta di deliberazione da assumersi dal Consiglio Comunale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Dott. Stefano Cazzani (Presidente)



Dott. Salvatore Messina (Revisore)



Dott. Pierfrancesco Di Paola (Revisore)
